

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Controversie del Lavoro

n° 1172 / 2017

PUBBLICATA

il 28 NOV. 2017

Composta dai signori Magistrati:

dott. Stefano Brusati

Presidente

dott. Claudio Bisi

Consigliere rel.

dott.ssa Maura Mancini

Consigliere

N° 591/16  
RG

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CRON. 4850

nella causa di appello iscritta al n.591/16 r.g. posta in decisione all'udienza collegiale del 12.10.17 promossa da:

rappresentata e difesa in forza di procura nel ricorso di primo grado dagli Avv.ti Giorgio Sacco e Guido Reni e presso i predetti in Bologna elettivamente domiciliata

parte appellante

CONTRO

Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio IX Ambito Territoriale della Provincia di Ravenna, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale in Bologna sono ex lege domiciliati

parti appellate

NONCHE'NEI CONFRONTI

dei soggetti controinteressati di cui alla notifica ex art.151 cpc in atti

parti evocate

contumaci

Conclusioni delle parti:

quelle dei rispettivi atti

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso introduttivo della lite l'odierna parte appellante adiva il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, dolendosi del rigetto in sede amministrativa della sua domanda di reinserimento nelle GAE provinciali quanto al triennio 2014/2017

A sostegno della domanda allegava che l'art.1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/04, che il predetto reinserimento espressamente consentiva, non poteva ritenersi abrogato, ne'esplicitamente, ne'implicitamente dal diritto oggettivo di rango primario successivo, onde la illegittimita', in parte qua, della fonte secondaria confliggente

Nel contraddittorio con il Ministero , i relativi organi periferici ed i soggetti controinteressati il Tribunale respingeva la domanda

Lamentava l' appellante il malgoverno del diritto oggettivo da parte del primo giudice, ribadendo, come gia'allegato in prime cure ,la perdurante vigenza del d.l. n.97/04 in parte qua

Ricostituito il contraddittorio le parti appellate chiedevano il rigetto dell'appello

I soggetti controinteressati epigrafati restavano contumaci

All'esito dell'odierna udienza la causa era definita come da separato dispositivo.

L'appello e' fondato.

Giova premettere , per completezza espositiva, il testo del d.l. n.97/04,convertito dalla legge n, 143/04, nel suo art.1, comma 1 bis:

" Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"

E'poi vero, osserva il Collegio, che, da un esame sistematico del diritto oggettivo in materia, alla stregua sia dell'elemento letterale, che della ratio legis, ( quella di superare il fenomeno del precariato e,quindi, del c.d. doppio canale del reclutamento),sia evincibile il carattere chiuso delle Gae, salvo che,transitoriamente, in riferimento al biennio 2007/2008, espressamente menzionato con le relative eccezioni razione personarum e,quindi, di stretta interpretazione dal legislatore del 2006, ( legge n.296, art, 1, comma 605 e successiva normazione primaria sul punto confermativa)

Dal carattere tendenzialmente chiuso delle GAE muove,infatti, anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 41/11

Ma il predetto carattere non e' ,ad avviso del Collegio,ostativo al mero reinserimento di soggetti precedentemente legittimamente inclusi, come l'odierna parte appellante e,quindi, come puntualmente osservato dal primo Giudice, non viene in evidenza una fattispceie di abrogazione implicita del predetto d.l. in parte qua, ne', a maggior ragione, esplicita

E la stessa recente sentenza n. 5285/17 del Giudice della nomofilachia, sia pure in riferimento ad altra fattispecie e senza che quindi sia ravvisabile identica ratio decidendi, muove dalla perdurante possibilità dei predetti reinserimenti, come del resto emerge anche dalla pronuncia n.3658/14 del CDS

Ha, infatti, condivisibilmente rimarcato la Corte suprema:

"5. Con l'unico motivo di ricorso e' dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 143 del 2004, art. 1, comma 1 - bis, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, e del D.M. n. 572 del 2013, art. 2, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente, nel ripercorrere il quadro normativo di riferimento, di avere frequentato i corsi SSIS presentando domanda di inserimento nelle graduatorie, ormai ad esaurimento, per il triennio 2007/2008, e di risultare quindi presente nelle stesse nel momento in cui venivano cristallizzate.

Al momento della successiva scadenza per l'aggiornamento delle graduatorie, essa ricorrente, che non aveva ancora conseguito il titolo abilitante, non aveva motivo per presentare la domanda di aggiornamento della propria posizione per il triennio 2011/2014. Conseguito il titolo abilitativo essa docente scioglieva la riserva e presentava la domanda nei termini stabiliti dal D.M. n. 572 del 2013, avendo diritto al reinserimento.

6. Il motivo e' fondato e deve essere accolto.

La Corte d'Appello motiva la propria decisione per relationem, riportando la motivazione di altra sentenza della medesima Corte d'appello che, in mancanza di domanda per mantenere l'iscrizione da presentare entro la data del 19 aprile 2007, come previsto dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, ha ritenuto legittima la cancellazione della graduatoria di altra docente.

La fattispecie in esame, tuttavia, e' diversa perche' la docente era gia' iscritta con riserva nelle graduatorie per il biennio 2007/2009, e dunque era ormai compresa nella graduatoria ad esaurimento, come non e' contestato tra le parti, e non aveva presentato domanda di reinserimento per il triennio 2011/2014, chiedendolo poi nel 2013, avendo conseguito l'abilitazione.

La L. n. 296 del 1996, comma 605, dopo aver statuito che sono fatti salvi gli inserimenti da effettuare per il biennio 2007/2008 per gli abilitati e con riserva per quelli iscritti ai corsi, come la ricorrente, afferma che "la predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione

Questa Corte con la sentenza n. 6751 del 2015 ha affermato che deve rilevare

per lo scioglimento della riserva quando ciascuno ha conseguito l'abilitazione, non potendo l'amministrazione fissare una data unitaria per tutti.

Nella specie, quindi viene in rilievo proprio il suddetto comma 605, poiche' la docente era inserita con riserva nella graduatoria ad esaurimento e la stessa poteva aggiornare il proprio profilo una volta conseguita l'abilitazione, al fine di ottenere lo scioglimento della riserva.

In tal senso puo'essere richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3658 del 2014 che afferma "Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua puo' rinvenirsi nel comma 605 del medesimo la L. n. 296 del 2006, art. 1, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, gia'istituite dalla L. n. 124 del 1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie cosi' riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonche', con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla L. n. 296 del 2006, con la quale e' stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto e' con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilita' di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio".

E,osserva il Collegio, del resto ,nel senso della perdurante vigenza della possibilita'di reinserimento, di cui al predetto art.1, coma 1 bis e della conseguente disapplicazione delle fonti secondarie confliggenti, si e' espressa la prevalente giurisprudenza di merito, come emerge dalle seguenti condivisibili pronunce:

"La disposizione di cui all'art. 1 comma 1 bis della l. n. 143/2004 e' tuttora vigente, non essendo stata implicitamente abrogata per incompatibilita' con la norma di cui all'art. 1 comma 605 l. n. 296/2006."

Tribunale Milano, sez. lav., 18/02/2015

"La mancata presentazione, da parte di un docente, della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie valide per gli anni scolastici 2007/2009; 2009/2011; 2011/2013 comporta la cancellazione della stessa dalle graduatorie valide per i periodi suddetti, ma non pregiudica il diritto dell'insegnante di ottenere, a seguito di domanda tempestivamente presentata, il reinserimento nelle graduatorie successive, valide per gli anni scolastici dal 2014 in poi e a tal fine le disposizioni contenute nei d.m. 8 aprile 2009 n. 42, d.m. 12 maggio 2011 n. 44 e d.m. 1 aprile 2014 n. 235 nella misura in cui contrastino con il disposto dell'art. 1 comma 1 bis d.l. 97/2004 devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge.

Tribunale Napoli, 08/07/2015

In relazione all'art. art.92 cpc, nel testo ratione temporis vigente, osserva il Collegio che trattasi di questione del tutto nuova e rispetto alla quale non sussistono pronunce specifiche della Corte suprema, onde la configurabilita'di una qualificata ragione per la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio

P.Q.M.

la Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello, condanna il Miur al reinserimento della odierna parte appellante nelle GAE della provincia di Bologna per il triennio 2014/2017, con il punteggio posseduto al momento della cancellazione

Compensa le spese del doppio grado del giudizio

Bologna, 12.10.17

Il Consigliere est

dott. Claudio Bisi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Marisa Bossalini



Il Presidente

dott. Stefano Brusati

*segue sentenza 1172/17*

Addi 17/10/17 ..... <sup>del dispositivo</sup> rilasciata copia <sup>in forma</sup>  
esecutiva all'avv. Giorgio Sacco .....  
nell'interesse del Carlo Giorgio Breme ..... F.to Funzionario Cerella  
Bologna li 28 NOV. 2017 .....

Il Funzionario Giudiziario  
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dott.ssa Marisa Bossalini**

*Bonab*

RILASCIATA COPIA EX ART. 14 L. 109/79  
ALL'AVVOCATURA  
BO 28 NOV. 2017

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dott.ssa Marisa Bossalini**

*Bonab*

